

NOTA

**Legge 27 febbraio 2009, n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante
“*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”**

Di seguito riportiamo sinteticamente le disposizioni contenute nel provvedimento di interesse delle imprese rappresentate:

AUTORITA' DI BACINO (art. 1)

Approvate modifiche volte a raccordare i piani di gestione dei distretti idrografici con i piani di tutela delle acque che Regioni/Autorità di bacino avrebbero dovuto elaborare.

DANNO AMBIENTALE (art. 2):

- nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, il MATTM può predisporre uno schema di contratto, che viene concordato con le imprese interessate;
- la stipula del contratto di transazione, non novativo, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale;
- sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data del 31 dicembre 2008, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data;
- la stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica.

TARIFFA RIFIUTI URBANI (art. 5)

- prorogato al 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (tariffa), adottato in ciascun comune per l'anno 2006 ;
- rinviata al 13 agosto 2009 la tempistica per l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati, per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DISCARICHE (artt. 5 e 6)

- limitata al 30 giugno 2009 (non più 31 dicembre 2009) la proroga relativa all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 36/03 (con l'esclusione - già nota - delle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto). La disposizione introduce però, unicamente per le discariche di rifiuti inerti e non pericolosi, la possibilità per le Regioni di chiedere al MATTM, entro il 15 marzo 2009, un prolungamento della proroga, dandone le motivazioni e allegando una dettagliata relazione;
- confermata la proroga sino al 31 dicembre 2009 della possibilità di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg

MUD (art. 5)

Il modello MUD approvato con DPCM del 2 dicembre 2008 dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009. Per le dichiarazioni da presentare entro il prossimo 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, si mantiene quindi il modello precedentemente in vigore (DPCM 24 dicembre 2002 e ssmm).

MPS (art. 6)

Sino al 1° marzo 2010, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione (art.3, comma 3 del DM 5 febbraio 1998), le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla

raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità dell'impianto.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI IDROCARBURI (art.6 quater)

Ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi deve essere effettuata conformemente a quanto indicato per gli Idrocarburi Totali nella Tabella A2 dell'Allegato A del DM 7 novembre 2008 che disciplina i dragaggi nei SIN.

A riguardo segnaliamo che, per quanto riguarda la determinazione degli idrocarburi totali (THC), tale tabella richiama esplicitamente il parere dell'Istituto Superiore di Sanità n.0036565 del 5 luglio 2006 (v. circ. 407/2008), inoltre evidenziamo che i valori riportati nella tabella A del decreto sono "limiti di quantificazione", cioè i metodi applicati per la determinazione dei singoli parametri devono garantire una rilevabilità pari al valore stabilito in tabella. Per i limiti relativi al parametro, invece, bisogna far riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 del D. Lgs 152/2006 e ssmm.

RAEE (art. 7)

Confermate le modifiche introdotte agli articoli 3 e 20 del D.Lgs 151/05, in merito, rispettivamente, alla definizione di produttore per le AEE destinate all'esportazione e alla proroga, al 31 dicembre 2009, dell'entrata in vigore del sistema di finanziamento dei Raee nuovi, in attesa della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori.

FONTI RINNOVABILI (art. 8-bis)

Entro il 29 maggio 2009, il MSE, di concerto con il MATTM, dovrà emanare uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

- a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
- b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
- c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

TERRE E ROCCE (art. 8 ter)

- introdotta modifica all'art. 186 del D.Lgs. 152/06, per cui le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
 - a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
 - b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
 - c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
- i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre e i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali, sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.

BONIFICA – ACQUA DI FALDA (art. 8 bis):

Viene chiarito che anche le acque provenienti da misure di messa in sicurezza possono essere scaricate nel rispetto dei limiti di emissione delle acque industriali in acque superficiali.